

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1882

Or è indubitato che i doveri della nazione non possono cominciare che dopo la sua accettazione, ed è perciò che questa legge sta davanti a voi. Non si è proceduto diversamente anche a riguardo dei plebisciti; benchè essi unissero le parti di territorio e di popolazione che geograficamente ed etnograficamente di già appartenevano alla nazione italiana, pur tuttavia si ritennero necessarie altrettante leggi del Parlamento per accettare quelle annessioni. Come si potrebbe dunque ammettere, che ove qualunque italiano andasse in qualunque terra inesplorata a fare un acquisto anche senza il consenso legalmente espresso dalla nazione, immediatamente questa dovesse trovarsi vincolata non si sa da quali obblighi, senza aver prima conosciuto di che si tratta, e manifestata liberamente la sua sovrana volontà? Ecco la proposizione, che a nome del Governo io dichiaro di non poter accettare.

Non discuterò poi gli argomenti esposti dall'onorevole Parenzo nel calore della sua eloquenza; ma egli mal si appone, credendomi in contraddizione coi miei insegnamenti teorici divulgati per lunghi anni dalla cattedra sugli istituti ideali di un nuovo diritto delle genti da surrogarsi all'antico. Ogni scienza deve avere i suoi ideali ed aspirare ad una meta di perfezione; sarebbe però follia pretendere di raggiungerla in un giorno, e non già con l'opera laboriosa del tempo e del progressivo incivilimento umano, ma distruggendo ad un tratto ciò che i secoli hanno creato e consacrato.

Osserverò per altro che lo stesso onorevole Parenzo ammette che uno Stato legittimamente possa occupare ed appropriarsi l'altrui territorio nel solo caso di guerra con altra nazione, ed esercitando il diritto della vittoria; ora mi pare che l'onorevole Parenzo, ciò ammettendo, anch'egli sia ben lontano dal professare il nuovo e puro diritto delle genti, secondo il quale il diritto di guerra non può mai generare il diritto della conquista; egli stesso, senza avvedersene, rende tuttora omaggio ai principii ed alle massime del vecchio diritto delle genti, che mi rimprovera di non aver ripudiato nell'esercizio pratico delle funzioni del Governo. Ma la verità è questa, che i Governi, illuminati dai consigli della scienza, hanno la missione di preparare l'avvenire, di rendere possibili quelle grandi riforme negli ordini del diritto, della giustizia e della civiltà, che sono il decoro ed il vanto dell'umanità; ma ciò non esclude che intanto essi debbano, guidati da spirito pratico, e con la coscienza dei tempi e della società internazionale in cui vivono, mantenere vigore ed efficacia alle istituzioni positive, quali esistono e sono riconosciute a garanzia della comune società,

fino a che non si ottenga di vederle modificate dal consenso dei popoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccardi.

PICCARDI, relatore. L'onorevole ministro degli affari esteri certamente con parola molto più autorevole della mia, ha dato la risposta che io dovevo all'onorevole Parenzo, per le osservazioni che egli faceva sulla relazione da me presentata a nome della Commissione.

Potrebbe l'onorevole Parenzo contrastare l'utilità della legge; potrebbe legittimamente sollevare una discussione sulla convenienza di dare un assetto stabile e razionale a quei possedimenti; ma non credo che possa validamente censurare il metodo con cui si è proceduto. Se vede dei pericoli, se giudica che non sia conveniente la sua approvazione agli stabilimenti fondati nella baia di Assab; se opina che questa legge possa compromettere la nazione; respinga pure la legge; ma non parmi che possa seriamente censurarsi il modo come la colonia nacque, nè quello che si propone per assicurare ad essa un ordinamento provvisorio che dovrà subire continue e frequenti modificazioni. A me sembrerebbe oltre ogni dire strano che oggi si voglia sul serio invocare e attuare la teoria dei plebisciti, per gli indigeni della baia di Assab; e che si voglia fino da ora attribuire la pienezza dei diritti politici a quelle popolazioni. Bisogna pure che le leggi si applichino, secondo lo stato e le condizioni, in cui sono le popolazioni presso le quali debbonsi applicare; e non dobbiamo dimenticare che trattasi di possedimenti sulla costa orientale dell'Africa e di popolazioni in uno stato di cultura troppo primitivo, perchè limitata alla conoscenza di qualche precetto del Corano tramandata dalla sola tradizione. Io vorrei augurarmi che non fosse grandemente lontano il tempo in cui potessimo vedere quella colonia tanto popolata, tanto progredita e culta da imporsi di accordarle anche l'esercizio di tutti i diritti politici! Ma non ho fede che un tale problema sia risoluto da noi, nè che sarà sciolto dai nostri vicini nipoti.

In fine le condizioni della nostra colonia in Africa, saranno se non migliori almeno eguali, a quelle che le nazioni più liberali hanno fatto alle proprie colonie con i più soddisfacenti risultati.

Detto questo, poche parole mi tocca di rispondere ad una delle richieste che faceva l'onorevole ministro degli affari esteri, relativamente all'emendamento proposto dalla Commissione, col quale credeva di dare piuttosto il nome di governatore al rappresentante del Governo nella baia di Assab, anzichè chiamarlo commissario.